## A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – GLI INTERESSI PASSIVI SONO DEDUCIBILI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 172 DEL 20 AGOSTO 2024)

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, gli interessi passivi pagati per il versamento tardivo di imposte, a seguito di accertamento con adesione o in base ad atti di conciliazione, sono deducibili fiscalmente, indipendentemente dalle ragioni sottostanti all'atto che ha disposto il pagamento di maggior imposte, sanzioni ed interessi.

SANZIONI AL 25% PER LE IRREGOLARITA' COMMESSE A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2024 (D.LGS 87/2024)

Dal 1° settembre 2024 entra in vigore la nuova misura delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso per mancati o tardivi versamenti di imposte. Le sanzione sarà pari al 25%, in luogo del 30%, e si applicherà alle irregolarità commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI DI IMPRESE E TERRENI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2024 (D.L 113/2024 – G.U. N. 186 DEL 9 AGOSTO 2024)

L'articolo Articolo 7, comma 3 del Decreto Omnibus ha previsto la proroga, al 30 novembre 2024, del termine per la rivalutazione delle partecipazioni di imprese, quotate e non quotate, e dei terreni. Il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% e per la predisposizione della perizia giurata delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2024 è, quindi, il 30 novembre 2024.

SONO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO LE ISTANZA PER I CONCORSI PUBBLICI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 177 DEL 29 AGOSTO 2024)

La nota 2 dell'articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede che "Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta". Così come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'esenzione da imposta di bollo si applica anche agli allegati alla domanda presentata, anche per il reclutamento di personale in via temporanea. Non è esente da imposta, invece, l'istanza per l'iscrizione a corsi di formazione professionale, quando, con tali istanze, il soggetto non miri ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEGLI ENTI SPORTIVI ANCHE PER LE SPESE FINO AL 15 NOVEMBRE 2024 (D.L 113/2024 – G.U. N. 186 DEL 9 AGOSTO 2024)

L'Articolo 4 del D.L. 113/2024, (cosiddetto Decreto Omnibus) ha esteso alle spese per investimenti pubblicitari, effettuati tra il 10 agosto ed il 15 novembre 2024, la facoltà di richiedere il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, previsto in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020. Ai fini del riconoscimento del credito, le spese pubblicitarie devono essere almeno pari a Euro 10.000 e le società sportive beneficiarie devono aver conseguito, nell'anno 2023, almeno ricavi per una somma minima di Euro 150.000 ed una somma massima di Euro 15 milioni. Il requisito dei ricavi non è applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite dal 1° gennaio 2023.

RIFORMA TRIBUTARIA – PROROGA DEI NUOVI TESTI UNICI AL 31 DICEMBRE 2025 (LEGGE 122/2024 – G.U. N. 197 DEL 23 AGOSTO 2024)

La legge n. 122 del 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, proroga, al 31 dicembre 2025, il termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici.

IVA AL 5% PER LE CESSIONI DI CAVALLI NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ENTRO I 18 MESI DELLA NASCITA (D.L 113/2024 – G.U. N. 186 DEL 9 AGOSTO 2024)

La cessione di cavalli vivi, non destinati all'alimentazione, entro i 18 mesi della nascita del puledro, è soggetta ad aliquota IVA del 5%, così come stabilito dall'articolo 5, comma 4 del Decreto Omnibus.

SCADENZARIO DI SETTEMBRE 2024 - ENTRO IL 30 SETTEMBRE LA LIQUIDAZIONE IVA DEL 2 TRIMESTRE 2024 - LA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO IVA E LA TESSERA SANITARIA DEL 1° SEMESTRE 2024 (AGENIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 27 AGOSTO 2024)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, le scadenze del mese di settembre 2024. Tra gli adempimenti, si ricorda che il 30 settembre p.v scade il termine per la presentazione della comunicazione della costituzione del gruppo IVA, per i soggetti che intendono effettuare l'opzione (o anche la revoca) con effetto dal 1° gennaio 2025. Entro la stessa data, i contribuenti dovranno presentare anche la liquidazione IVA del 2 trimestre 2024 (lipe), e la comunicazione al servizio tessera sanitario delle spese mediche, veterinarie ecc. del 1 semestre 2024, ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata.

## **INPS**

DAL 1° SETTEMBRE 2024 NON SARA' POSSIBILE ACCEDERE AI SERVIZI INPS CON IL PIN (INPS – CIRCOLARE N. 77 DEL 2 LUGLIO 2024)

Dal prossimo 1° settembre, sia per le aziende pubbliche sia per quelle private, sarà possibile accedere ai servizi telematici dell'Istituto solo tramite SPID, CIE e CNS.